

Azione per interferenze Wi Fi

Data di pubblicazione: 21 Febbraio 2019

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 19 febbraio 2019* (sul giudice competente a decidere una controversia tra un gestore di una infrastruttura di rete nei confronti della P.A. e di altro gestore per interferenze nella trasmissione Wi Fi).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 19 febbraio 2019 n. 4888 – Pres. Vivaldi, Rel. Genovese - D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & c. (Avv. Boscolo) c. Zatta (n.c.) - (dichiara la giurisdizione dell'A.G.O.).

Giurisdizione e competenza – Telecomunicazioni – Provider di infrastrutture di rete – Rilascio autorizzazione per un nuovo impianto – Controversia riguardante le interferenze provocate da altro impianto preesistente nella zona – Ove non sia contestata la legittimità del provvedimento rilasciato al primo gestore – Giurisdizione dell'A.G.O.

La controversia insorta fra soggetti privati in ordine all'interferenza nell'esercizio dell'attività commerciale di *provider* di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonché dell'attività di *WISP (wifi internet)*, a causa della costruzione di un nuovo impianto per lo svolgimento della medesima attività, perché reso operativo a così breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezza favorevole della nuova struttura) e tale da essere idoneo a interferire nelle trasmissioni della stazione già attiva in quello stesso luogo, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, quando si faccia valere non l'illegittimità del provvedimento rilasciato all'altro imprenditore, vuoi per la costruzione dell'impianto vuoi per il suo esercizio come emittente autorizzata, ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall'interferenza tra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attività d'impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneità dell'impianto a trasmettere via etere.

(omissis)

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2019 dal Consigliere Francesco Antonio Genovese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, e conseguentemente che il Tribunale di Belluno è giudice competente alla trattazione del procedimento in epigrafe indicato.

FATTI DI CAUSA

1.- La soc. D.E.R.T. sas di Sbeghen Rino & C. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione allo scopo di far dichiarare, a queste SU, che spetta al GO conoscere e pronunciarsi sulle domande, da essa proposte avanti al Tribunale di Belluno contro l'intimato Ivan Zappa, autore di un altro impianto di trasmissione e ripetizione del segnale per le telecomunicazioni, posto a ridosso del preesistente e con esso interferente. 1.1.- La società ha premesso la narrazione della seguente vicenda:

a) di operare come provider di infrastrutture di rete e di servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonché di essere anche un operatore *WISP (wifi internet)*, mediante l'utilizzo di una postazione (composta dalla stabile costruzione di un piano seminterrato, contenente le attrezzature di trasmissione o di ripetizione del segnale, e di una torre a

traliccio alta 47 metri) realizzata sul Monte Roncone, nel territorio del Comune di Seren del Grappa;

b) quello stesso Comune aveva rilasciato, in tempi recenti, un permesso di costruire un altro impianto di telecomunicazioni, al signor Ivan Zatta, titolare dell'omonima ditta individuale, con una postazione realizzata a soli 110 mt. lineari dal proprio impianto e un dislivello, in maggiore altezza, di otto metri in favore della nuova struttura;

c) che la posizione della nuova postazione, costituiva un ostacolo per la diffusione dei segnali diretti verso i comuni della Valle di Seren del Grappa, che partono dalla postazione della ricorrente e s'irraggiano proprio in direzione della Valle;

d) di qui l'iniziativa giudiziale della società, proposta innanzi al tribunale di Belluno per l'accertamento e la repressione dell'attività di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., volta ad impedire all'esponente di continuare nella sua attività d'impresa, ovvero della violazione del proprio diritto dominicale, ai sensi dell'art. 949 cod. civ., per non veder proseguita l'interferenza rispetto al segnale proveniente dalla propria e preesistente postazione (negatoria in senso ampio, per le attività dirette a privare il proprietario del godimento della cosa o a renderlo più difficoltoso).

1.2.- La soc. D.E.R.T. sas, per tutto quanto sopra, in data 14 dicembre 2016, ha notificato atto di citazione al signor Ivan Zatta, convenendolo innanzi al Tribunale di Belluno, e chiedendo al giudice: a) l'accertamento e la dichiarazione che la postazione, autorizzata dal Comune di Seren del Grappa e realizzata dallo Zatta, costituiva interferenza e impedimento dell'attività dell'attrice, ed essa violava il diritto al libero esercizio dell'attività d'impresa e al godimento della proprietà dell'impianto; b) l'ordine di abbattimento del manufatto nella parte eccedente in altezza il proprio e costituente un ingombro all'attività di trasmissione; c) condannare il convenuto al risarcimento dei danni.

1.3.- Si è costituito in giudizio il sig. Zatta, il quale ha chiesto il rigetto delle domande ed eccepito il difetto di giurisdizione dell'AGO, ritenendo che la controversia spettasse al GA, in considerazione del fatto che, dopo la cd. legge Mammì (n. 223 del 1990), l'utilizzazione dell'etere andava autorizzata e, perciò, essa era tutelabile solo davanti al giudice dell'autorizzazione.

1.4.- In fase cautelare, il giudice monocratico e il giudice collegiale del reclamo hanno affermato l'esistenza della giurisdizione esclusiva del GA, sia riguardo all'autorizzazione dell'attività di trasmissione dei segnali e sia con riferimento alla violazione della ipotizzata servitù *altius non tollendi*.

1.5.- Nel corso del giudizio di merito, il GI ha rinviato la causa per la PC, ritenendo che le eccezioni sollevate, con riferimento al difetto di giurisdizione, fossero potenzialmente idonee a definire il giudizio.

2.- Pendente il detto procedimento civile, la società D.E.R.T. sas, con ricorso notificato a mezzo PEC in data 4 gennaio 2018, ha proposto Regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., per sentir dichiarare la giurisdizione dell'AGO.

2.1.- La società, premessi i fatti sopra narrati, ha osservato che, nel caso in esame, la questione sottoposta deve essere regolata in base alla giurisprudenza di queste SU così come formatasi riguardo al conflitto tra emittenti, che hanno il diritto di trasmettere, e con riguardo alla sede petitoria, con la proposta azione negatoria, ai sensi dell'art. 949, co. 2, cod. civ..

3.- Nella requisitoria scritta, depositata ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il pubblico ministero ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell'AGO e della competenza del Tribunale di Belluno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Nel merito del ricorso, il PG ha osservato che la parte ricorrente non ha affatto introdotto una lite in materia di pubblici servizi o di provvedimenti amministrativi sulla materia delle comunicazioni elettroniche ovvero riguardante l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ma, diversamente, ne ha proposto una in tema di violazione delle regole relative all'attività commerciale svolta da imprese private in regime di concorrenza, senza che sia stata posta in discussione la legittimità di un provvedimento amministrativo rilasciato alla parte convenuta. In sostanza,

essa avrebbe agito unicamente censurando la illiceità del comportamento tenuto da Ivan Zatta, perché svolto in violazione del diritto della società a non subire interferenze nello svolgimento dell'attività di impresa, ostacolata nella sua consistenza specifica ossia nella diffusione dei segnali elettronici diretti verso la Valle di Seren del Grappa.

1.1.- Nella specie, ha proseguito il PM, non viene in rilievo in alcun modo l'art. 133, lett. m), del CPA.

2.- Il ricorso, che è fondato nella sua doglianza relativa all'eccepita esistenza della giurisdizione dell'AGO, deve essere accolto, proprio in aderenza al ragionamento svolto dal PG.

3.- Va premesso che questa Corte ha già affermato il principio di diritto secondo cui la cognizione della domanda proposta da un'emittente radiotelefonica o televisiva per far cessare i disturbi provocati da successivi utilizzatori della medesima frequenza è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e nemmeno in quella esclusiva di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto non si verte in tema di pubblici servizi, bensì di attività commerciali svolte da imprese private in regime di concorrenza (Sez. U, Ordinanza n. 22647 del 2007). E, in una successiva occasione, ha ribadito la regola, a tenore della quale il titolare di impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale che utilizzi di fatto e con preuso, anche in mancanza dell'autorizzazione amministrativa, una certa banda di frequenza, è portatore nei confronti di altro utilizzatore privato che si trovi nella medesima condizione ed interferisca sulla stessa frequenza, di posizioni giuridiche soggettive, tutelabili davanti al giudice ordinario, sia in sede possessoria che petitoria (Sez. U, sentenze nn. 17465 del 2009 e 17243 del 2012).

3.1.- Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha chiesto al Tribunale: a) l'accertamento e la dichiarazione circa il fatto che l'esercizio della postazione autorizzata dal Comune di Seren del Grappa, in favore del convenuto, costituiva interferenza e impedimento dell'attività dell'attrice, violando il diritto al libero esercizio dell'attività d'impresa e lo stesso godimento della proprietà dell'impianto; b) l'ordine di abbattimento del manufatto, nella parte eccedente in altezza quella propria, perché costituente ingombro all'attività di trasmissione; c) condannare il convenuto al risarcimento dei danni.

3.2.- Una tale prospettazione di fatti e di richieste decisorie non crea alcuna diretta interferenza con i provvedimenti amministrativi rilasciati alla parte convenuta (sia in sede edilizia, sia in materia di esercizio degli impianti di trasmissione elettronica del segnale di comunicazione). In sostanza, la società ha agito unicamente con riferimento alla pretesa illiceità del comportamento tenuto da Ivan Zatta, in violazione del proprio diritto a non subire interferenze nello svolgimento dell'attività di impresa che, nella sua specifica consistenza era ed è costituita dall'uso degli strumenti di trasmissione elettronica del segnale, perché ostacolata nella diffusione di quello, diretto verso la Valle di Seren del Grappa.

3.2.1.-Del resto, questa Corte ha pure stabilito la regola iuris secondo cui il titolare di autorizzazione provvisoria all'esercizio di impianto di radiodiffusione in ambito locale ex art. 32 della l. n. 223 del 1990 è legittimato ad esperire, sulla base del semplice preuso della propria banda di frequenza, le azioni a tutela di quest'ultima contro le interferenze provenienti da altre emittenti, anche se titolari di concessione, rilevando la diversità di titolo abilitativo - provvisorio o definitivo - unicamente nei rapporti tra l'esercente e la P.A. (Sez. 1, Sentenza n. 15361 del 2015 e Sez. 2 - , Ordinanza n. 20610 del 2017).

3.3.- Il regolamento di giurisdizione proposto dalla ricorrente è, dunque, fondato e deve essere accolto e dichiarata la giurisdizione dell'AGO, con l'affermazione del seguente principio di diritto:

«La controversia insorta fra soggetti privati in ordine all'interferenza nell'esercizio dell'attività commerciale di provider di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonché dell'attività di WISP (wifi internet), a causa della costruzione di un nuovo impianto per lo svolgimento della medesima attività, perché reso operativo a così breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezza favorevole della nuova struttura) e tale da essere idoneo a interferire nelle trasmissioni della stazione già attiva in quello stesso luogo, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, quando si faccia valere non l'illegittimità del provvedimento rilasciato all'altro imprenditore, vuoi per la costruzione dell'impianto vuoi per il suo esercizio come emittente autorizzata, ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall'interferenza tra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la

specifica attività d'impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneità dell'impianto a trasmettere via etere».

4.- Le spese del regolamento seguiranno alla definizione del merito della vertenza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara la giurisdizione dell'AGO, davanti alla quale rimette le parti in causa, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite, il 29 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2019.